

**ALTA CORTE  
DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

**Decisione n. 21  
Anno 2011**

Prot.n. 00360

**L'Alta Corte di Giustizia Sportiva,**

composta da

dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore,

dott. Giovanni Francesco Lo Turco

prof. Massimo Luciani,

prof. Roberto Pardolesi,

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2011, presentato in data 3 agosto 2011 dalla società sportiva dilettantistica **Volley 2002 s.r.l. ("Volley Forlì")** avverso la **Federazione Italiana Pallavolo ("FIPAV")** nonché nei confronti della **Legg Pallavolo Serie A Femminile ("LPF")**, della società **Rebecchi Nord Meccanica Volley Piacenza** e della società **Riso Scotti Volley Pavia (non costituitasi)**,

**per**

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera emanata dal Consiglio Federale FIPAV in data 18 luglio 2011 con la quale, oltre alla società Pavia (il cui ripescaggio non è contestato nel ricorso), è stata ripescata in Serie A1/F la società Piacenza in luogo della società Volley Forlì che aveva presentato apposita domanda, nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso e, in particolare, dell'art. 11 del Regolamento Gare della FIPAV laddove lo si interpreti nel senso che lo stesso conferisca al Consiglio federale un

potere di derogare alla regola (divieto di doppio ripescaggio) svincolato da ogni ragionevole presupposto di sussistenza di situazioni eccezionali o particolari che possano giustificare la deroga;

vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti, FIPAV, LPF e Volley Piacenza;

udito nella udienza del 14 settembre 2011 il relatore, presidente Riccardo Chieppa;

uditi per la parte ricorrente –“Volley Forlì”– l’avv. Enrico Crocetti Bernardi e per le parti resistenti rispettivamente l’avv. Giancarlo Guarino per la FIPAV, l’avv. Stefano Francesco Tagliabue per la LPF e gli avvocati Alessandro Frigerio e Francesco Gummati per la società Volley Piacenza;

### **Ritenuto in fatto**

La società Volley Forlì, con ricorso n. 24/2011 proposto avanti a questa Alta Corte di Giustizia sportiva avverso la FIPAV e nei confronti della Lega Pallavolo Serie A Femminile, della società Volley Piacenza e della società Volley Pavia, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera emanata dal Consiglio Federale FIPAV in data 18 luglio 2011 con la quale, oltre alla società Pavia (il cui ripescaggio non è contestato nel ricorso), è stata ripescata in Serie A1/F la società Piacenza, e non la società Volley Forlì, che aveva presentato apposita domanda, nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso e, in particolare, dell'art. 11 del Regolamento Gare della FIPAV laddove lo si interpreti nel senso che lo stesso conferisca al Consiglio federale un potere di derogare alla regola (divieto di doppio ripescaggio) svincolato da ogni ragionevole presupposto di sussistenza di situazioni eccezionali o particolari che possano giustificare la deroga.

La ricorrente, esposte le vicende e le problematiche relative alla ammissione ai Campionati di Serie A1 femminile, caratterizzate da richieste di sole dieci squadre di fronte ai dodici posti disponibili con conseguente vacanza di due posti in organico, ha preliminarmente dedotto la competenza di questa Alta Corte sostenendo: a) che la delibera investita con il ricorso non risulterebbe impugnabile in ambito federale; b) che la notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo discenderebbe dall'esercizio del potere di individuazione delle società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A1, massimo campionato nazionale di pallavolo. In ipotesi negativa ha chiesto la remissione al TNAS con provvedimento in data anteriore al 5 agosto 2011.

Quanto sopra premesso, ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del Regolamento per l'ammissione ai campionati di Pallavolo di serie A1 e A2 femminili, stagione sportiva 2011/2012, eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto per carenza dei presupposti per esercitare il potere di ripescaggio

anche in favore di società già ripescata nella precedente stagione; erroneità ed insufficienza della motivazione; illogicità manifesta: la questione in diritto sarebbe di estrema evidenza, tanto che si risolverebbe nella interpretazione ed applicazione di una sola norma, cioè dell'art. 11 del Regolamento gare della FIPAV, che prevede testualmente che "non possono esser ripescate, salvo contraria espressa disposizione del Consiglio Federale, le squadre retrocesse e già reintegrate la stagione precedente". In mancanza di fatto o ragione valida l'applicazione della deroga risulterebbe del tutto arbitraria: nella delibera impugnata non si fa alcun riferimento alla sussistenza di fatti e ragioni eccezionali o quantomeno particolari, non essendo sufficiente il riferimento al potere di deroga in astratto previsto, senza alcuna indicazione sull'esercizio in concreto di detto potere.

L'arbitrario esercizio del potere avrebbe determinato il ripescaggio di Piacenza e l'esclusione del Forlì, con grave violazione del principio di *par condicio*, dei principi di garanzia di regolarità della concorrenza commerciale ed agonistica, del principio generale di buon andamento per la regolarità delle competizioni; la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato determinerebbe il ripescaggio della ricorrente in Serie A1.

2) Viene proposta l'impugnazione dell'atto presupposto (art. 11 del Regolamento surrichiamato) "nel caso in cui lo stesso dovesse essere interpretato nel senso di conferire al Consiglio Federale un potere di deroga alla norma del divieto di doppio ripescaggio svincolato dal naturale presupposto della necessaria sussistenza di una situazione eccezionale o particolare tale da giustificare la deroga: in tale eventuale improbabile interpretazione la norma sarebbe viziata da palese irragionevolezza ed illogicità".

Nel ricorso si prospettano particolari profili di urgenza per l'esigenza di una decisione entro il 22 agosto, in relazione all'inizio del Campionato ai primi di ottobre 2011 e dell'interesse e diritto della società ricorrente e delle altre parti processuali di potere espletare tutti i gradi della giustizia sportiva e amministrativa almeno in sede cautelare prima dell'inizio del Campionato (primi ottobre), con udienze e deposito necessario di tutte le motivazioni secondo una proiezione di date (22 agosto per l'Alta Corte, 8 settembre Tar; Consiglio di Stato 29 settembre p.v).

Il 9 agosto 2011 la ricorrente ha presentato istanza di abbreviazione dei termini riconfermando la esigenza di rapido deposito anche delle motivazioni della decisione ad evitare motivi aggiunti in sede amministrativa.

La Lega Pallavolo Serie A Femminile nella memoria datata 10 agosto 2011 ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per il mancato esperimento dei rimedi e ricorsi della giustizia federale, per il difetto di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo e in via subordinata l'incompetenza di questa Corte a favore del TNAS. Nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso. La River Volley Società dilettantistica s.r.l. (Piacenza) con memoria depositata il 10 agosto 2011 ha presentato una serie di eccezioni preliminari analoghe a quelle della Lega Pallavolo, concludendo in via subordinata per il rigetto del ricorso.

Anche la F.I.P.A.V. con memoria 11 agosto 2011 ha eccepito l'incompetenza dell'Alta Corte a favore del TNAS e comunque la inammissibilità ed infondatezza del ricorso. Con successiva memoria depositata il 30 agosto 2011 ha illustrato le tesi difensive.

Con ordinanza istruttoria depositata il 12 agosto 2010, il Presidente di questa Alta Corte considerato: che la società Volley Forlì chiedeva di essere ripescata in Serie A1 per la stagione sportiva 2011-2012, con inizio nell'ottobre 2011; che non risultavano allegate né copia delle istanze di ripescaggio, né il testo integrale della decisione Consiglio federale FIPAV impugnata, essendo stato prodotto solo un atto che appariva come comunicazione sommaria; che pertanto occorreva integrare la documentazione presentata con l'acquisizione dei seguenti atti:

a) testo completo delle decisioni adottate dal Consiglio federale FIPAV nel luglio 2011 relativo alla richieste di ripescaggio della società River Volley s.s. a.r.l. Piacenza e di tutti gli atti ivi richiamati, compreso gli eventuali pareri della Lega Nazionale Pallavolo A/Femminile;

b) gli atti eventualmente richiamati nelle decisioni e nei pareri sub a);

c) verbali integrali del consiglio Federale FIPAV per la parte che riguarda i ripescaggi 2011-2012 Serie A1/Femminile;

d) tutti gli atti istruttori compiuti ai fini delle determinazioni sui ripescaggi; precisazioni documentate sulla posizione e collocazione delle tre società che avevano presentato richiesta di ripescaggio in A1/F e chiarimenti documentati sulle ragioni che avrebbero basato la scelta delle due società e l'esclusione della ricorrente, ed in ogni caso anche sul doppio ripescaggio, salvo ogni profilo di ammissibilità in relazione al testo integrale della decisione impugnata da acquisire;

e) Regolamento ammissione campionati 2011-2012 e Regolamento gare vigente ove risulti in diverso documento ed elenco dei ripescaggi effettuati in serie A/F nell'ultimo quadriennio con relative posizioni di classifica e provenienza;

f) richiesta della società Pavia, della società Forlì e della società Piacenza relative al ripescaggio in contestazione e copia degli elementi giustificativi eventualmente allegati;

g) tutti gli atti istruttori compiuti dalla FIPAV relativi alle predette richieste ed eventuali pareri della Lega nazionale Pallavolo Serie A/F,

disponeva:

1) che la FIPAV e la Lega Nazionale Pallavolo Serie A/F, a seconda della disponibilità, depositassero gli atti suindicati entro il 26 agosto p.v., mediante invio a mezzo di allegati in posta elettronica all'indirizzo della segreteria dell'Alta Corte, con contestuale invio alle altre parti sempre via e-mail;

2) l'abbreviazione dei termini, ancora da decorrere, alla metà;

riservava ogni altro provvedimento all'esito della istruttoria disposta, e fissava l'udienza di discussione al 2 settembre 2011, ore 10.

A seguito della presentazione della ampia documentazione richiesta ed in particolare della motivazione sottostante alla delibera impugnata, la data dell'udienza veniva posticipata al 14 settembre 2011 in modo da consentire alle parti e al relatore un adeguato spazio temporale di esame.

Il ricorso passava in decisione all'udienza del 14 settembre 2011, dopo ampia discussione di tutte le parti costituite; lo stesso 14 settembre veniva presentata istanza con esposizione delle ragioni processuali relative ai successivi gradi di giudizio che comporterebbero l'esigenza di un deposito anche delle motivazioni della emananda decisione entro il giorno successivo all'udienza.

### **Considerato in diritto**

1.- Preliminarmente deve essere affermata la competenza della adita Alta Corte in relazione alla natura e all'ambito della questione prospettata, che si risolve, secondo la stessa impostazione del ricorso introduttivo, nella interpretazione ed applicazione della norma contenuta nell'art. 11 del Regolamento gare della FIPAV, regolante il ripescaggio ai fini dell'ammissione al massimo campionato della Pallavolo Femminile, come esercizio di un potere riservato alla Federazione per preminenti interessi generali al migliore svolgimento del campionato sotto il profilo organizzativo, agonistico-sportivo e competitivo.

Concorre anche il requisito della notevole rilevanza (sia per i profili di fatto e di diritto come delimitati dall'ambito delle ricorso) per l'ordinamento sportivo in relazione agli effetti della decisione sul massimo campionato e alla novità dei profili prospettati per quanto concerne la ripartizione della competenza di ultimo grado nella Giustizia sportiva.

Difetta, tuttavia, un presupposto processuale di ammissibilità affinché la questione possa essere portata all'esame dell'Alta Corte, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Codice dell'Alta Corte, cioè l'avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale.

Sulla base del dettato, in materia di tutela giustiziale federale, dell'art. 60 dello Statuto federale e dell'art. 2, comma 3, lett. a) del Regolamento giurisdizionale F.I.P.A.V. attributivi di "competenza a giudicare in unica istanza" in ordine "all'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari", deve essere affermato che la questione - come impostata nel ricorso e dallo stesso ricorrente qualificata di "estrema evidenza, tanto che si risolve nella interpretazione ed applicazione di una sola norma, cioè del predetto art. 11 del Regolamento gare della F.I.P.A.V." - avrebbe dovuto essere prima portata al giudizio della Corte Federale, sicché solo la decisione della stessa Corte Federale poteva essere oggetto del ricorso a questa Alta Corte (per riferimenti v. decisioni Alta Corte n. 20 del 2010; n. 7 del 2009; n. 4 del 2009).

Per completare il quadro delle contestazioni basate sul difetto di motivazione e sulla arbitrarietà nel concreto esercizio della deroga, dedotte tenendo presente una semplice sommaria comunicazione del provvedimento impugnato, deve essere sottolineato che anche a seguito delle acquisizioni

documentali è risultata l'esistenza di una motivazione specifica relativamente all'esercizio della deroga, il cui contenuto non è stato ritualmente contestato con la presentazione di motivi aggiunti, ancorché alla loro più agevole proposizione fosse anche preordinato il differimento della udienza, stante la disposta, su richiesta dello stesso ricorrente, abbreviazione dei termini.

3.- Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio a carico della società ricorrente Volley 2002 (Forlì), liquidate a favore di ciascuna delle parti costitutesi in giudizio (F.I.P.A.V., Lega Pallavolo Serie A Femminile, River Volley Piacenza) in euro 1800 (milleottocento) oltre Iva e contributi accessori ed il rimborso dei diritti amministrativi da ciascuna delle anzidette parti versati.

**P.Q.M.**

**L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

DICHIARA inammissibile il ricorso;

SPESE a carico del ricorrente come in motivazione;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 14 settembre 2011.

Il Presidente e Relatore  
F.to Riccardo Chieppa

Il Segretario  
F.to Alvio La Face

Depositato in Roma il 16 settembre 2011.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face